REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Annamaria Casadonte presidente
dott.ssa Stefania Calò giudice rel.
dott.ssa Simona Boiardi giudice

nel procedimento n. 154/2026 promosso da GRENKE ITALIA S.P.A. (già Grenke Locazione S.r.l.), P. IVA 13187000156, con sede in Milano, Via Gaetano De Castillia n. 23, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Fabrizio Tripodo e Aurelio Agnusdei, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi e dall'Avv. Matteo Molinari, per l'apertura della liquidazione controllata dei beni della società **M2STORE SRL**, C.F. e P.IVA 02856780354, con sede legale in Bibbiano (RE), Via Martiri di Cervarolo n. 4, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che con ricorso depositato in data 01/10/2026, GRENKE ITALIA S.P.A. (già Grenke Locazione S.r.l.) ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCII, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni della società M2STORE SRL, affermando di essere creditrice di euro 126.247,08;

rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, a mezzo pec, in data 02/10/2026 alla società M2STORE SRL, che non si è costituita;

rilevato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la competenza del Tribunale di Reggio Emilia ex art 27, commi 2 e 3, CCII, avendo la società debitrice la propria sede legale a Bibbiano (RE), come da visura camerale storica, e quindi il centro

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Emilia;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dimostrare che la controparte rientra tra i soggetti assoggettabili alla procedura concorsuale in oggetto e che sussistono lo stato di insolvenza ed il presupposto previsto dall'art. 268, co. 2, CCII (ossia debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 50.000,00);

considerato che alla luce dell'istruttoria esperita, sussistono tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infatti, che la società istante ha provato il proprio credito: *a)* di euro 20.414,61 per canoni scaduti, sulla base dei quattro contratti di locazione di beni mobili strumentali (doc. 2 del ricorso), dei verbali di consegna di tali beni, ritualmente sottoscritti dall'amministratore unico della società debitrice (doc. 3 del ricorso), delle fatture insolute (doc. 4 del ricorso) e della lettera di risoluzione e diffida (doc. 6 del ricorso); *b)* a titolo di penale, nella misura che si indicherà in appresso;

rilevato che dalle informative acquisite, risultano debiti fiscali iscritti a ruolo di complessivi euro 17.951,70;

osservato che le condizioni generali di contratto, di cui agli accordi quadro (doc. 2 del ricorso), prevedono, all'art. 13, lett. b), una penale pari alla "*somma dei canoni non ancora scaduti*";

che, nel caso di specie, i canoni non ancora scaduti al momento della risoluzione di diritto del contratto ammontavano ad un importo non inferiore a quello di euro 105.832,47, indicato nel ricorso;

rilevato che tenuto conto del debito per canoni scaduti di euro 20.414,61 e del debito fiscale di euro di euro 17.951,70, la soglia di euro 50.000,00 è raggiunta sommando ai predetti importi quello di euro 11.633,69;

che a prescindere, in questa sede, da ogni valutazione ex art. 1384 c.c. sulla eccessività o meno della penale nella misura di euro 105.832,47 indicata nel ricorso, in ogni caso, la quantificazione della penale nella misura di euro 11.633,69 – pari all'importo che rileva, nel caso in esame, ai fini del raggiungimento della soglia di euro 50.000,00 - è da ritenersi non manifestamente eccessiva, avuto

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

riguardo all'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto essere ancora pagati al momento della risoluzione contrattuale;

che, dunque, tenuto conto del debito per canoni scaduti di euro 20.414,61, di quello fiscale di euro 17.951,70 e del debito, quantomeno di euro 11.633,69, per la penale, i debiti scaduti sono di importo non inferiore ad euro 50.000,00;

rilevato che M2STORE SRL versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dai debiti nei confronti della ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate;

osservato, quindi, che il debitore si trova in una in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del codice della crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;

rilevato, in particolare, che l'ultimo bilancio depositato è del 2023 e che dunque il debitore non ha adempiuto all'onere di deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

che ex art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti impeditivi dell'accoglimento della domanda e, quindi, l'eventuale superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, spetta al debitore, che in base al principio di vicinanza della prova è il solo a conoscere in via diretta attivo, debiti e ricavi; ragionando diversamente, si renderebbe impossibile al creditore la prova dei fatti fondanti la domanda ogni qual volta il debitore non abbia depositato i bilanci, come nel caso di specie, o non sia tenuto al relativo deposito;

osservato che ricorrono dunque i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata dei beni della società;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 CCII;

ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Liquidatore dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;

considerato, quanto alla durata della procedura, che ex artt. 272 e 283 CCII: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura ex art. 272, comma 3, CCII;

considerato che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società **M2STORE SRL**, C.F. e P.IVA 02856780354, con sede legale in Bibbiano (RE), Via Martiri di Cervarolo n. 4;

II. nomina giudice delegato la dott. Stefania Calò;

III. nomina Liquidatore l'avv. Franco Stefanelli;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. ordina, se il patrimonio del liquidatore comprenda beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb

X. dispone l'inserimento, a cura della cancelleria, della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale e nel registro delle imprese;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 27 ottobre 2026 nella camera di consiglio della sezione prima del Tribunale.

Il Giudice rel.

Stefania Calò

La Presidente

Annamaria Casadonte

Firmato Da: ANNAMARIA CASADONTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4069f8443233afe766c192164c4e9543
Firmato Da: CALO' STEFANIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 5120cb